

STATUTO

SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TRIESTE TS VIA LOCCHI 19

Codice fiscale: 00098290323

Numero Rea: TS - 14195

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-11-2009 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

della "**SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)**"
con sede in Trieste

* * *

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.).

Art. 2 - Sede

La sede legale della Società è in Trieste.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi, filiali, succursali, stabilimenti, uffici, agenzie, rappresentanze e in genere sedi secondarie anche in altre città o luoghi nonché all'estero.

Il domicilio dei Soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto, o comunque effettuati dalla Società, sono quelli che risultano dal Libro Soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 4 - Oggetto sociale

L'oggetto sociale principale della Società è costituito dall'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento in Italia e/o all'estero di autostrade, infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, infrastrutture di sosta ed intermodali, nonché delle relative adduzioni. In tali attività debbono considerarsi comprese anche quella di mera gestione del servizio autostradale e di manutenzione dei tratti autostradali.

La Società, inoltre, realizza e/o promuove servizi anche in quanto connessi o, comunque, pertinenti la progettazione, costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta ed intermodali e relative adduzioni, ovvero partecipa in Società o enti diretti al conseguimento di fini analoghi.

In particolare, può porre in essere ogni attività inerente l'utilizzazione economica delle pertinenze autostradali, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la gestione della rete di telecomunicazione, l'attività pubblicitaria, la costruzione e la gestione di parcheggi a favore dell'utenza.

La Società può svolgere attività d'impresa diverse da quella principale, nonché da quelle analoghe o strumentali o ausiliarie al servizio autostradale, attraverso l'assunzione diretta od indiretta di partecipazioni in altre Società o Enti.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere qualsiasi operazione finanziaria, agricola, commerciale e industriale, mobiliare ed immobiliare.

In relazione a finalità previste dalla vigente normativa, la Società può svolgere attività di mandataria per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e detenere somme altrui necessarie all'esercizio del mandato.

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 157.965.738,58

centocinquantesette milioni novecentosessantacinquemilasettecentotrentotto/58) diviso in numero 607.560.533 (seicentosette milioni cinquecentosessantamila cinquecentotrentatré) azioni da euro 0,26 (zero/26) ciascuna.

In caso di aumento del capitale sociale, ai Soci è riservato il diritto di opzione, salvo diverse disposizioni dell'Assemblea.

Art. 6 - Azioni

Le azioni, rappresentate da titoli nominativi, sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo possessore per ciascuna azione. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato ai sensi di legge. Se questo non sia nominato, le comunicazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono, a termini di legge, efficaci nei confronti di tutti.

I titoli azionari devono essere firmati da un membro del Consiglio d'Amministrazione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il possesso delle azioni costituisce di per sé solo adesione all'Atto Costitutivo e allo Statuto della Società.

La Società può emettere azioni di preferenza. L'Assemblea determina i privilegi spettanti a tali azioni.

Art. 7 - Trasferibilità delle azioni

Le azioni possono essere liberamente trasferite per atto tra vivi.

E' tuttavia necessario il preventivo consenso del Consiglio d'Amministrazione per quelle operazioni che prevedono un trasferimento di azioni superiori al 30% (trenta per cento) del capitale sociale in modo da garantire, comunque, la piena ed effettiva disponibilità di almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale azionario ad Enti Pubblici, ovvero a società dagli stessi controllate.

E' onere del Socio richiedere l'iscrizione a Libro Soci.

Art. 8 - Diritto di recesso

I Soci hanno diritto di esercitare il recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile.

Art. 9 - Obbligazioni

L'Assemblea delibera sull'emissione di obbligazioni, in conformità alle vigenti prescrizioni di legge.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere convocata entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

E', inoltre, convocata dal Consiglio d'Amministrazione ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno e quando la convocazione sia richiesta, con indicazione degli argomenti da trattarsi, da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero comunicato, sempre che la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipato via fax o per posta elettronica, o con altri mezzi, sempre che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'art. 2, terzo comma, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, la data, l'ora e il luogo della seduta e specificare luoghi, termini e modalità del deposito delle azioni.

L'Assemblea può essere convocata anche in luoghi diversi dalla sede sociale, all'interno del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

L'Assemblea si potrà svolgere con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Nell'ipotesi che la prima adunanza vada deserta, l'avviso può anche prevedere, per altro giorno e comunque entro trenta giorni dalla data della prima, una seconda adunanza.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci che siano legittimati all'esercizio del voto ai sensi di legge.

I Soci che non siano già iscritti a Libro Soci devono depositare i propri titoli presso la sede della Società al più tardi due giorni liberi prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, non compreso tale giorno, né quello del deposito.

Le azioni depositate non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Art. 12 - Rappresentanza in Assemblea

Ciascun Socio che abbia provveduto al deposito ai sensi dell'articolo 11, può farsi rappresentare mediante semplice delega scritta, valida anche in caso di eventuale aggiornamento della seduta.

La rappresentanza, tuttavia, non può essere conferita:

a) ai membri degli organi amministrativi o di controllo della Società;

b) ai dipendenti della Società;

c) alle Società da essa controllate;

d) ai membri degli organi amministrativi o di controllo delle Società da essa controllate;

e) ai dipendenti delle Società da essa controllate.

Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di pluralità di Vice Presidenti, dal Vice Presidente vicario o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio designato dallo stesso Presidente.

All'occorrenza, il Presidente nomina due scrutatori.

E' compito del Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in Assemblea.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima, e le delibere sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti in proprio o per delega e le delibere sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti.

Tutte le votazioni sono palesi.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. Essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino più di un terzo del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

Per deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, il suo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351, Codice Civile, sono comunque necessari, anche in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale.

Tutte le votazioni sono palesi.

Art. 16 - Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dalla legge. Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei Soci.

Art. 17 - Consiglio d'Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di dodici membri, eletti dall'Assemblea dei Soci che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero. Nell'ottica di favorire il corretto ed efficiente esercizio dell'attività di direzione e coordinamento esercitata sulla Società dalla controllante Friulia S.p.A., l'Assemblea può nominare tra gli Amministratori anche il soggetto che ricopre la carica di Presidente e/o Amministratore Delegato di Friulia S.p.A.. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti.

La nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea, qualora questa non avvenga per acclamazione, avviene sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I voti, da esprimersi in base al numero di azioni possedute, ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. L'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Oltre che nei casi di cui all'art. 2382 Codice Civile, non può essere nominato Amministratore e, se nominato, decade, colui che non è in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità sotto riportati.

I requisiti di onorabilità di un Amministratore si ritengono non sussistenti qualora lo stesso si trovi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed f) del comma 1 dell'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e

successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15 commi 4bis e 4quater, per l'Amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1.

Costituisce causa ostativa alla nomina e causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

Il requisito di professionalità sottintende l'aver maturato l'esperienza documentata e la competenza specifica confacenti alla carica in oggetto.

Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;
- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società, o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società.

Il Consiglio di Amministrazione accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli Amministratori, ivi compreso il Presidente, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la non sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio.

Laddove tra gli Amministratori eletti dall'Assemblea sia ricompreso anche il soggetto che ricopre la carica di Presidente e/o Amministratore Delegato di Friulia S.p.A. e, nel corso del mandato, lo stesso sia cessato dall'incarico ricoperto nella società controllante, l'Assemblea potrà liberamente revocarlo dall'incarico di Amministratore della Società. Ai fini di tale delibera, la cessazione dalla carica di Presidente e/o Amministratore Delegato di Friulia S.p.A. varrà come giusta causa di revoca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383, terzo comma, Codice Civile.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, 1° comma, del Codice Civile.

Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa, prima della scadenza del mandato venga a mancare la permanenza in carica della maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea nel caso in cui essi siano di numero dispari, oppure la permanenza in carica della metà più uno degli Amministratori nominati dall'Assemblea nel caso in cui essi siano di numero pari, cessa l'intero Consiglio d'Amministrazione, e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione. Essi potranno compiere, collegialmente e con delibera maggioritaria, i soli atti di ordinaria amministrazione fino a che sia intervenuta l'accettazione di carica da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Art. 18 - Vice Presidente

Il Consiglio d'Amministrazione - sempre che l'Assemblea non abbia già provveduto in tal senso - può nominare tra i propri membri uno o più Vice Presidenti. Laddove vengano nominati più Vice Presidenti, si procede alla designazione del Vice Presidente vicario.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di pluralità di Vice Presidenti, dal Vice Presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano di età; in ogni altro caso, la presidenza spetta all'Amministratore più anziano di età.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di pluralità di Vice Presidenti, dal Vice Presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano di età, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età, presso la sede della Società o in altri luoghi nel territorio nazionale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente e dove parimenti deve trovarsi il segretario.

La convocazione del Consiglio d'Amministrazione avviene a mezzo telegramma oppure telefax oppure e-mail,

contenente le indicazioni degli argomenti che devono essere trattati, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telefax oppure e-mail, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Art. 20 - Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono assunte a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina il proprio segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso, e ne determina la durata della carica e il compenso.

In mancanza di convocazione, il Consiglio d'Amministrazione può deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi in carica. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli Amministratori può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

I verbali delle adunanze e deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, sottoscritti dal Presidente, o da chi presiede la seduta, e dal segretario, fanno prova delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione e deleghe di poteri

Il Consiglio d'Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea, e quindi ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

E' tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per:

- 1) qualsivoglia modifica della vigente Convenzione di Concessione tra l'ANAS e la Società e dei relativi allegati;
- 2) la costituzione, con l'utilizzo di risorse proprie della Società, di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447bis e seguenti del Codice Civile.

Nei limiti di legge, il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, determinati nell'oggetto e nel tempo, ad uno o più dei suoi membri (ivi compresi il Presidente e, ove nominati, i Vice Presidenti), al Direttore Generale, se nominato, ai Direttori e a procuratori, determinandone le eventuali retribuzioni.

Al Consiglio d'Amministrazione è riservata la nomina del Direttore Generale, con la relativa determinazione di funzioni, poteri e compensi.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Nei limiti dei poteri attribuiti dal Consiglio d'Amministrazione, il Presidente i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati e il Direttore Generale hanno la facoltà di conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Art. 22 - Firma e Rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua vece, al Vice Presidente, ovvero, in caso di pluralità di Vice Presidenti, al Vice Presidente vicario. Il solo fatto della firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di attribuire la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio anche ad uno o più Amministratori Delegati, al Direttore Generale, a Dirigenti, a Procuratori ed anche a terzi.

Art. 23 - Compensi degli Amministratori

Agli Amministratori spetta un compenso e il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nei limiti delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita da deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, secondo la disciplina di cui all'articolo 2389, comma 3, Codice Civile.

In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, l'Assemblea può determinare un compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, determinandone altresì i criteri di ripartizione.

Art. 24 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da cinque Sindaci effettivi e da due supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi non possono essere revocati se non per giusta causa, ai sensi dell'art. 2400, Codice Civile. I Sindaci cessati dalla carica possono essere rieletti.

A norma dell'articolo 2450, Codice Civile e dell'articolo 3 della Legge 28 aprile 1971, n. 287 e in conformità alla Convenzione di Concessione con la Concedente A.N.A.S. S.p.A., la nomina del Presidente del Collegio Sindacale è riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze (o altro Ministero che ne assorba le

competenze), mentre la nomina di un Sindaco effettivo è riservata all'A.N.A.S.. I rimanenti tre Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti vengono nominati dall'Assemblea dei Soci.

Oltre che nei casi di cui all'art. 2399 Codice Civile, non può essere nominato Sindaco e, se nominato, decade, colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed f) del comma 1 dell'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15 commi 4bis e 4quater, per il Sindaco nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1.

Costituisce causa ostantiva alla nomina e causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale.

I Sindaci, ivi compreso il Presidente, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio.

L'Assemblea determina il compenso dei Sindaci effettivi all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 25 - Controllo Contabile

Il controllo contabile sulla Società è esercitato ai sensi dell'art. 2409bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 26 - Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente.

Gli utili netti di Bilancio sono distribuiti come segue: il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale, il resto ai Soci, salvo tutti i prelievi e le assegnazioni che si dovessero fare per disposizioni di legge o per deliberazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la Società.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti.

Art. 27 - Scioglimento - Liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, le attribuzioni e i compensi.

Art. 28 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Sempre ed in ogni caso l'Autorità Giudiziaria di Trieste è competente a decidere le contestazioni che possono comunque sorgere fra i Soci e la Società.